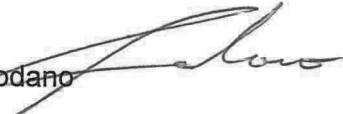


VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 21 febbraio 2018, presso la sede di Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, si sono incontrati:

per **RICHEMONT ITALIA S.p.A.**

Maurizio Bodano 

per **UNIONE CONFCOMMERCIO MI-LO-MB**

Roberta Rossetti e Alessandra Setti

per **STEFANO SERAPIAN ROMA s.r.l.**

Paolo Valente

per **Filcams-CGIL Nazionale**
per **Filcams-CGIL Milano**

Vanessa Cacciarini
Federico Antonelli

per **Fisascat-CISL Milano Metropoli con delega Nazionale**

Stefano Galli

per **UILTUCS Lombardia con delega Nazionale**

Domenico Damiano

le **RSU Richemont Italia**

Fabio Ganci e Nicola Padalino 

Visto l'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modifiche ed integrazioni,

premessato che

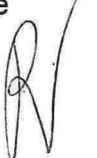
- ai sensi e agli effetti dell'art. 47 della Legge 428/90 e successive modifiche ed integrazioni, le società Richemont Italia S.p.A. e Stefano Serapian Roma s.r.l. hanno comunicato ai destinatari territorialmente competenti l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione di Stefano Serapian Roma s.r.l. in Richemont Italia S.p.A. (entrambe società appartenenti al Gruppo Richemont);
- i motivi di tale operazione, nonché le conseguenze per i lavoratori coinvolti nella fusione (già, peraltro, riportati nella citata comunicazione), hanno costituito oggetto di analitico esame congiunto, tenutosi in data odierna (come da intese tra le Parti);

tutto ciò premesso

all'esito dell'esame congiunto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

- con efficacia non anteriore al 31 marzo 2018, l'operazione descritta in premessa comporterà il passaggio alle dipendenze di Richemont Italia S.p.A. di tutto il personale ad oggi in forza presso la Stefano Serapian Roma s.r.l.;
- ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., i rapporti di lavoro dei 4 lavoratori coinvolti nell'operazione di cui al punto precedente (tutti addetti alla Boutique sita in Roma, via del Babuino n. 71) proseguiranno senza soluzione di continuità alle dipendenze di Richemont Italia S.p.A., con il mantenimento dell'anzianità convenzionale maturata. Ai lavoratori, quindi, verrà mantenuto il medesimo trattamento normativo ed il medesimo trattamento economico complessivo in essere alla data di cessione, che verrà lordizzato a tale data e che costituirà il trattamento economico di riferimento suscettibile dei mutamenti previsti dalla contrattazione nazionale. Troverà applicazione il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio e la contrattazione di secondo livello vigente in Richemont Italia S.p.A., ivi compresa la erogazione di buoni pasto;
- le sedi di lavoro dei dipendenti coinvolti rimarranno invariate

Si dà atto che alle RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. presenti sono stati forniti i chiarimenti e le informazioni dagli stessi richiesti.



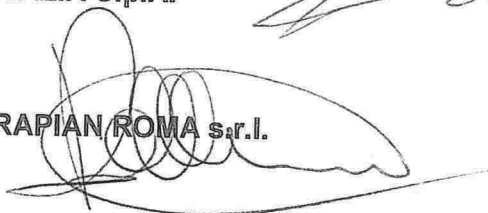
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano esaurita, con esito positivo, la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della Legge 428/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

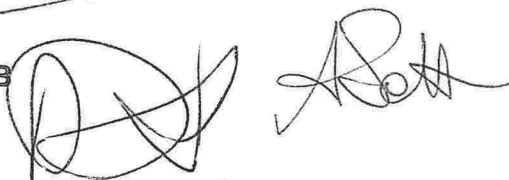
per RICHEMONT ITALIA S.p.A.



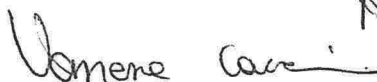
per STEFANO SERAPIAN ROMA s.r.l.



per UNIONE CONFCOMMERCIO MI-LO-MB



per Filcams-CGIL



per Fisascat-CISL Milano Metropoli con delega Nazionale



per UILTUCS Lombardia con delega Nazionale



la RSU RICHEMONT ITALIA

